

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' ISTITUTO DELL' ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Approvato con Delibera C.C. n. 14 del 18.03.2003
Reso esecutivo in data 17.04.2003
In vigore dal 01.01.2003 ai sensi dell'art. 24 del
medesimo Regolamento

Sommario

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 Scopo del regolamento.....	3
Art. 3 Oggetto dell' accertamento con adesione	3
Art. 4 Gli atti concordabili.....	4
Art. 5 Ufficio competente.....	4
Art. 6 Responsabile del procedimento.....	5
Art. 7 Definizione degli accertamenti.....	5
CAPO II.....	6
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	6
SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTARIO	6
Art. 8 Procedura di attivazione dell'accertamento con adesione da parte del responsabile del procedimento	6
Art. 9 Avvio del procedimento.....	7
Art. 10 Contenuti dell' invito a comparire.....	8
Art. 11 Modalità di invio dell'invito a comparire	8
Art. 12 Richiesta di rinvio.....	8
Art. 13 Mancata comparizione del contribuente.....	9
Art. 14 Attivazione del contraddittorio con il contribuente.....	9
CAPO III.....	11
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE A SEGUITO DELL'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE.....	11
Art. 15 Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento	11
Art. 16 Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche	12
CAPO IV	14
DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED.....	14
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	14
Art. 17 Atto di accertamento con adesione	14
Art. 18 Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione.....	14
Art. 19 Perfezionamento della definizione.....	16
Art. 20 Effetti dell'adesione.....	16
Art. 21 L'esercizio dell'ulteriore attività accertatrice.....	17
Art. 22 Riduzione delle sanzioni	17
Art. 23 Norme transitorie e finali	18
Art. 24 Entrata in vigore del regolamento.....	19

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'accertamento con adesione, stabilendone le modalità per l'applicazione ai tributi locali sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e successive modificazioni nonchè di quanto stabilito dalla C.M. 235/E/855/SP dell'8 agosto 1997, Dipartimento Entrate.

Art. 2 Scopo del regolamento

1. Scopo del regolamento è quello di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale dell'Ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.

Art. 3 Oggetto dell' accertamento con adesione

1. Sono compresi nell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto le seguenti entrate tributarie comunali:

***Regolamento per l'applicazione dell'istituto
dell'accertamento con adesione***

- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Imposta Comunale sugli Immobili;
- Tassa e/o Tariffa per lo smaltimento rifiuti;
- Imposta Comunale sulla Pubblicità e le Pubbliche Affissioni.

Art. 4
Gli atti concordabili

1. Sono concordabili tutti gli atti per i quali è riconosciuto agli Uffici il potere di accertamento e di rettifica.
2. In sede di contraddittorio, l'Ufficio competente dovrà operare, nei casi concreti, un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza nell'ipotesi di insorgenza del procedimento contenzioso.
3. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento che si sono rilevati illegittimi o infondati.
4. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione per gli atti di liquidazione e neppure quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria sia determinata sulla base di una quantificazione oggettiva.

Art. 5
Ufficio competente

1. E' competente a definire il procedimento l'Ufficio Tributi del Comune.

Art. 6
Responsabile del procedimento

1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita al Responsabile del servizio preposto alla gestione dei tributi locali dell'ente o ad altro funzionario espressamente delegato dal Responsabile medesimo.
2. Le direttive sono impartite al predetto Responsabile dalla Giunta Comunale.

Art. 7
Definizione degli accertamenti

1. La definizione ha effetto per tutti i tributi di cui all'art. 3 dovuti dal contribuente, relativamente ai beni e diritti indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.
2. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.
3. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.
4. In caso di più coobbligati, l'accertamento dei tributi indicati nell'art. 3 del presente regolamento, può essere definito con l'adesione anche di uno solo dei medesimi, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

CAPO II

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTARIO

Art. 8

Procedura di attivazione dell'accertamento con adesione da parte del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, nel predisporre l'atto di accertamento, in rettifica o d'ufficio, da inviare al contribuente affinché questi regolarizzi la sua posizione tributaria nei confronti dell'ente impositore, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad un'equa composizione della questione, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.

2. Nell'esaminare la posizione del contribuente occorre valutare se vi siano o meno degli spazi che possano giustificare la transazione.
Pertanto non si potrà procedere in tal senso:
 - se la questione verte su un'aliquota o su una tariffa o altra condizione del tributo la cui applicazione è espressamente stabilita da legge o da regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza;
 - se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa (o nella misura minima).
 - Se la questione riguarda l'applicazione di rendite catastali definitive, attribuite dal Catasto Urbano;
 - Se la questione verte sulla metratura tassata ai fini della Tassa e/o Tariuffa sui Rifiuti Solidi Urbani, quando questa risulta da dichiarazione presentata dal contribuente:

3. Se non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento, valutata l'importanza della questione, anche alla luce delle esigenze operative dell'ufficio, individua

***Regolamento per l'applicazione dell'istituto
dell'accertamento con adesione***

gli elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio con il contribuente, al fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il contenzioso.

4. L'ambito di azione entro il quale il soggetto responsabile del procedimento può svolgere le proprie proposte transattive riguarda esclusivamente l'ammontare delle sanzioni applicabili, nella misura prevista dal successivo art. 22 del presente regolamento, e può concernere anche l'imposta solo quando vi siano fondati motivi per rettificare la materia imponibile e fino ad un massimo del 30% dell'importo dovuto.

Art. 9 Avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento si ha con la predisposizione, da parte dell'Ufficio Tributi, di un invito a comparire, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento, in rettifica o d'ufficio.
2. L'invito a carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'Ufficio.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e non pregiudica la facoltà per lo stesso di richiederne l'applicazione dopo la notifica dell'avviso di accertamento nei termini previsti dal successivo art.15 del presente regolamento.
4. In presenza di più coobbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.

La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

Art. 10
Contenuti dell' invito a comparire

1. Nell'invito a comparire devono essere indicati:
 - i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'Ufficio Tributi
 - il responsabile del procedimento;
 - il giorno della comparizione dinanzi all'Ufficio Tributi;
 - il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 11
Modalità di invio dell'invito a comparire

1. L'invito a comparire deve essere fatto pervenire al contribuente mediante:
 - lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - notificazione eseguita dai messi comunali.

Art. 12
Richiesta di rinvio

1. Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con esigenze di operatività dell'Ufficio Tributi, può rinviare l'incontro ad altra data.
A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.

Art. 13

Mancata comparizione del contribuente

1. Nel caso in cui il contribuente non si presenti il giorno stabilito nell'invito o nella lettera di rinvio della convocazione, il responsabile del procedimento predispone gli atti necessari al prosieguo della pratica, fermo restando la possibilità, da parte del contribuente, di chiedere l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione anche dopo la notifica dell'avviso di accertamento nei termini previsti dal successivo art. 15.

Art. 14

Attivazione del contraddittorio con il contribuente

1. Nel giorno stabilito per la definizione dell'accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il contribuente.
2. Dello svolgimento del contraddittorio è dato atto in un apposito e sintetico verbale.
3. Il verbale di cui al comma precedente deve riportare:
 - i punti di maggiore importanza su cui si è concentrato il dibattito;
 - le motivazioni che sono alla base delle posizioni assunte dall'amministrazione e del contribuente;
 - la documentazione addotta dal contribuente a sostegno della propria posizione;
 - le generalità ed il titolo della rappresentanza, se il contribuente si è presentato a mezzo di un suo procuratore, così come previsto al comma 3 del successivo art. 17;
 - la data della successiva comparizione, se, per definire l'accordo, occorre il rinvio dell'incontro ad altro giorno.

4. Se non viene raggiunto alcun accordo transattivo, dovrà essere dato atto di tale conclusione nel verbale di cui al comma 3 ed il Responsabile del procedimento procederà a norma dell'art. 13 del presente regolamento.

CAPO III

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE A SEGUITO DELL'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

Art. 15

Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 9 del presente regolamento, il contribuente prima dello scadere del termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, può presentare, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale, all'Ufficio Tributi, in carta libera, istanza di accertamento ai fini dell'eventuale definizione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto, per un periodo di novanta giorni. Durante la decorrenza di detto periodo non potranno essere riscosse le somme oggetto dell'atto di accertamento.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza i cui al comma 1, l'Ufficio Tributi può inviare al contribuente l'invito a comparire. Poichè gli elementi costitutivi dell'accertamento sono contenuti nell'avviso notificato, nell'invito a comparire l'Ufficio Tributi deve limitarsi ad indicare il giorno ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante deve presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
4. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento per l'Ufficio Tributi che dovrà preliminarmente procedere ad una attenta valutazione, caso

***Regolamento per l'applicazione dell'istituto
dell'accertamento con adesione***

per caso, dell'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato, nonchè, all'esame degli altri eventuali elementi disponibili.

5. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate le disposizioni recate dal presente regolamento.
6. Il contribuente è tenuto a comparire, anche tenuto conto di quanto previsto al comma 3 del successivo art.17, nel giorno stabilito dall'Ufficio Tributi. La mancata comparizione del contribuente, anche a seguito di richiesta di rinvio di cui al precedente art 12, comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto mediante l'applicazione del presente istituto.
7. Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, il funzionario responsabile del procedimento è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto, riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.

Art. 16

Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche

1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può presentare, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale, all'Ufficio Tributi, in carta libera, istanza di accertamento, ai fini dell'eventuale definizione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio può inviare al contribuente, che ha presentato l'istanza, l'invito a comparire.

3. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento per l'Ufficio Tributi che dovrà preliminarmente procedere all'esame degli elementi contenuti nel processo verbale di constatazione redatto a seguito degli accessi, ispezioni o verifiche effettuati nei confronti del contribuente che ha presentato l'istanza, nonché ad una attenta valutazione di altri eventuali elementi disponibili e/o forniti dal contribuente

4. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate le disposizioni recate dal presente regolamento.

CAPO IV
DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Art. 17

Atto di accertamento con adesione

1. L'atto di accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del procedimento o dal suo delegato.
2. Nell'atto devono essere indicati, separatamente per ciascun tributo:
 - gli elementi su cui si basa la definizione;
 - la motivazione su cui si fonda la definizione;
 - la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni, degli interessi e delle eventuali altre somme dovute, anche in forma rateale, secondo le disposizioni di cui all'art. 18 del presente regolamento.
3. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale nelle forme previste dall'art. 63 del DPR 600/73 e successive modificazioni. In tal caso copia della procura viene acquisita agli atti del procedimento.

Art. 18

Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'art. 17 del presente regolamento, tramite bollettino di conto corrente postale intestato al Comune.

2. Il Comune, previa istanza presentata all'Ufficio Tributi dall'interessato o a un suo delegato, può accordare che le somme dovute possano essere versate anche ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano Euro 51.646,00.

3. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'articolo 17 del presente regolamento.
Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
Gli interessi calcolati su base giornaliera vanno versati cumulativamente all'importo dell'imposta dovuta.

4. Per il versamento delle somme di cui al comma 4 del presente articolo, il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38-bis del DPR 26.10.1972 n. 633, per il periodo di rateizzazione di detto importo, aumentato di un anno.

5. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente deve fare pervenire direttamente o anche tramite un suo incaricato, all'Ufficio Tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

6. L'Ufficio Tributi del Comune, acquisiti i documenti di cui al comma 5, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

7. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, autorizza l'Ufficio ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.

Art. 19

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art.18, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia , previsti dall'art. 18, commi 2, 3, e 4, del presente regolamento

Art. 20

Effetti dell'adesione

1. L'accertamento definito con adesione:
 - non è soggetto a impugnazione da parte del contribuente;
 - non è modificabile o integrabile da parte dell'ufficio, tranne che nelle ipotesi indicate nel successivo art. 21 e nei casi espressamente previsti da norme di legge;
 - non rileva ai fini extratributari;
 - comporta la riduzione di alcune sanzioni mentre rimangono dovuti gli interessi relativi al tributo
2. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento di cui al comma 1 dell'art. 15 del presente regolamento.
3. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.
4. L'atto di adesione obbliga il contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione.
5. La definizione dell'accertamento con adesione non preclude all'Ufficio la possibilità di modificare un'eventuale erronea liquidazione dell'imposta.

6. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa così come previsto dal successivo art. 21 del presente regolamento:

Art. 21

L'esercizio dell'ulteriore attività accertatrice

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta, in via generale, la definizione dei rapporti tributari che hanno formato oggetto del procedimento. Pertanto nella maggior parte dei casi l'accertamento con adesione ha carattere definitivo;
2. L'Ufficio Tributi può tuttavia procedere ad accertamenti integrativi di quelli già definiti con adesione quando, sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, sconosciuti alla data del precedente accertamento e non rilevabili dal contenuto della dichiarazione, né da altri atti in possesso del Comune alla data medesima, si pervenga all'accertamento di una somma superiore a quella definita di almeno Euro 250,00.
3. Qualora successivamente all'accertamento con adesione le dichiarazioni presentate risultino difformi dalle copie acquisite nel corso dell'attività di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione, gli Uffici competenti procedono all'accertamento e alla liquidazione dei tributi dovuti e possono integrare, modificare o revocare gli atti già notificati, nonché irrogare o revocare le relative sanzioni.

Art. 22

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione le sanzioni, per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo di imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Sono escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni applicate in sede di liquidazione, quelle comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle concernenti la mancata o incompleta o tardiva o non veritiera risposta alle richieste formulate dal Comune.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione prevista dal presente articolo.

Art. 23
Norme transitorie e finali

1. L'istituto dell'accertamento con adesione, disciplinato dal presente regolamento, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire dall'entrata in vigore del medesimo o, se già notificati, qualora alla data stessa non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione.
2. L'istituto è pure applicabile, su iniziativa dell'Ufficio Tributi del Comune, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento, in rettifica o d'ufficio.
3. Con l'effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.
4. Ai sensi dell'art. 52, comma 1, D.Lgs. 15.12.1997 n.446 per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 24
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio successivo a quello di approvazione o nel diverso termine previsto dalle norme.